

**MESSAGGIO**  
**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,**  
**concernente le norme procedurali di attuazione**  
**della legge federale 20 dicembre 1962**  
**sui cartelli e le organizzazioni analoghe**

(del 17 dicembre 1963)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

In data 1. gennaio 1964 entrerà in vigore la legge federale del 20 dicembre 1962 sui cartelli e le organizzazioni analoghe. Con atto 30 novembre 1963 il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha invitato i Cantoni a voler emanare le norme procedurali di loro competenza.

Queste norme consistono unicamente nella designazione del Tribunale competente a decidere, come istanza unica cantonale, circa alcune specie di azioni previste da quella legge. Esse sono stabilite dagli art. 7 e 14 e sono :

- a) le azioni intese ad accertare la illiceità di ostacoli alla concorrenza, a rimuovere i medesimi e a conseguire la riparazione del danno (art. 6 e 7 L.F.);
- b) le azioni mediante le quali si contesta la liceità delle sanzioni poste per la esecuzione di obblighi cartellistici o di prezzi verticali (art. 14 in fine).

L'art. 7 prevede per questi casi un'autorità giudiziaria cantonale unica, poichè si tratta di questioni che richiedono ampie conoscenze speciali in materia cartellistica, conoscenze che esorbitano, di regola, dalla sfera di attività di un giudice ordinario. Altre contestazioni previste dalla legge federale (confronta art. 12 e 15) non presentano invece questo carattere particolare, che rende necessario sottrarle alla giurisdizione ordinaria: per questo motivo il legislatore federale non ha previsto per le stesse un foro speciale (comunicazione 7 ottobre 1963 dell'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro al Dipartimento giustizia). Non è quindi opportuno derogare per queste altre contestazioni dal principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione cantonale. Quale autorità giudiziaria unica può esser prevista soltanto la Camera civile di appello, designazione con la quale il Tribunale è d'accordo.

Il procedimento non può essere che quello applicabile alle cause portate direttamente in appello (art. 403 - 405 CPC). Ma poichè il Codice di procedura civile prevede soltanto la proroga del foro per accordo delle parti, è necessario stabilire espressamente che le disposizioni degli art. 403 - 405 CPC sono applicabili anche in questa procedura speciale concernente i cartelli.

Come accennato sopra, l'Autorità federale ci ha invitato appena la fine del novembre 1963 a voler emanare le disposizioni di competenza cantonale. Se nel frattempo, sino cioè all'entrata in vigore della disposizione che prevede la Camera civile di appello quale autorità giudiziaria unica, dovessero essere proposte le azioni che fossero di sua competenza, il giudice che può conoscerne può essere solo il pretore, e questo in forza dell'art. 14 LOG (Il Pretore conosce le cause non espressamente devolute ad altra autorità). Si rende quindi necessario un disposto di diritto transitorio affinché le cause iniziate avanti il pretore siano poi rimesse alla Camera civile di appello per il proseguimento del

giudizio. In pratica si tratterà al massimo della trasmissione di una petizione, ed eventualmente forse anche di una risposta di merito.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Ghisletta*

p. o. il Cancelliere :  
*Beati*

---

Disegno di

## LEGGE

circa l'attuazione degli art. 6, 7 e 16 della legge federale  
20 dicembre 1962 sui cartelli e le organizzazioni analoghe

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino  
visto il messaggio 17 dicembre 1963 n. 1179 del Consiglio di  
Stato,

vista la legge federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe  
e in esecuzione del suo art. 7,

*d e c r e t a :*

### Art. 1

**Competenza  
e procedura**

Il Tribunale cantonale unico competente a decidere sulle  
azioni previste dagli articoli 6, 7 e 16, parte finale, della legge  
federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe del 20 dicem-  
bre 1962 è la Camera civile del Tribunale di appello.

Per la procedura sono applicabili gli art. 403 - 405 del Codice  
di procedura civile.

### Art. 2

**Disposizioni  
transitorie**

Le azioni di competenza del Tribunale cantonale unico le  
quali prima dell'entrata in vigore di questa legge sono state por-  
tate, conformemente all'art. 14 della legge organica giudiziaria,  
avanti il pretore, sono trasmesse da quest'ultimo alla Camera  
civile di appello per la continuazione del procedimento.

### Art. 3

**Entrata  
in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum,  
la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bol-  
lettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.